

REGOLAMENTO DI FIDA PASCOLO

APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N° 18 DEL 02.9.2011

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art.1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 – Scopi del regolamento
- Art.3 – Ambito di applicazione
- Art.4 – Incarichi alla sorveglianza
- Art.5 – Agenti giudiziari di società private
- Art.6 – Operazioni di polizia giudiziaria

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I COMUNICAZIONE GENERALE DEI PASCOLI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

- Art.7 – Comunicazione generale dei pascoli

CAPO II CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

- Art.8 – Divieto di pascolo
- Art.9 – Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art.10 – Pascolo abusivo
- Art.11 – Custodia degli animali pascolanti
- Art.12 – Transito del bestiame
- Art.13 – Spostamento degli animali per ragioni di pascolo
- Art.14 – Trasporto degli animali
- Art.15 – Difesa della pubblica sicurezza dell'ordine e della morale pubblica

CAPO III CARICO DI BESTIAME CONSENTITO AL PASCOLO SUI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO A FAVORE DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

- Art.16 – Carico di bestiame consentito al pascolo
- Art.17 – Territori privati
- Art.17 bis - Divieto di OGM
- Art.17 ter - Divieto assoluto di sosta degli animali
- Art.17 quater – Divieto di abbandono di animali incustoditi

CAPO IV DELLA FIDA PASCOLO

- Art.18 – Soggetti affidatari
- Art.19 – Durata dei contratti
- Art.20 – Marchio di riconoscimento
- Art.21 – Tariffe canone fida pascolo

CAPO V DELLA COMMISSIONE DEL BESTIAME SUI PROBLEMI DEL BESTIAME

- Art. 22 - Compiti della commissione
- Art. 23 - Composizione della commissione
- Art. 24 - Durata in carica della commissione
- Art. 25 - Nomina esperti nella commissione
- Art. 26 - Funzionamento della commissione

CAPO VI DELLE DOMANDE DI FIDA PASCOLO

- Art. 27 – Domanda di fida pascolo
- Art.28 – Esame della domanda
- Art.29 – Priorità nell'accoglimento delle domande
- Art.30 – Concessione fida pascolo
- Art. 31 – Ricorso

CAPO VII DEI LOTTI DI PASCOLO

- Art. 32 – Lotti di pascolo

CAPO VIII DEGLI ANIMALI DA RIPRODUZIONE

- Art.33 – Stazione di monta

TITOLO III NORME FINALI

- Art. 34 – Entrata in vigore
- Art. 35 – Sanzioni amministrative

TITOLO I
NORME GENERALI

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie inerenti la Fida Pascolo sul territorio del Comune di Capranica Prenestina.

ART.2
SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la Fida Pascolo nonché la vigilanza sull'andamento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo della pastorizia.

ART.3
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa la materia oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall' Autorità Comunale o dagli agenti comunali di polizia rurale e urbana.

ART.4
INCARICHI DELLA VIGILANZA

Il servizio di vigilanza è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'ufficio di polizia rurale ed urbana e viene effettuato dagli agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

ART.5
AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

Gli agenti giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

ART.6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria ossia nel controllare gli animali affidati al pascolo, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I

COMUNIONE GENERALE DEI PASCOLI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALI.

ART.7

COMUNIONE GENERALE DEI PASCOLI

Si da atto che sia su alcuni terreni di proprietà privata che comunali esiste l'uso civico di pascolo a favore del Comune di Capranica Prenestina.

CAPO II

CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO.

ART.8

DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, non gravati da uso civico di pascolo, senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

ART.9

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nei proprietà private e nei terreni di proprietà comunale destinati alla fida pascolo, è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori, stalloni e montoni o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Nelle proprietà private il pascolo dei suddetti animali è consentito purché siano chiuse da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e che gli ingressi siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

ART.10
PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato o trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell' autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno dall'ente o dai privati.

ART.11
ANIMALI PASCOLANTI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato da personale capace, ed il numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Per il pascolo del bestiame allo stato brado sono obbligatori a visite giornaliere sul luogo del pascolo da parte del proprietario dello stesso onde appurare che non stia recando danni o molestia ai passanti.

ART.12
TRANSITO DEL BESTIAME

Coloro che estranei al comune debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, ne soffermarsi all'aperto, ne lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

ART.13
SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DEL PASCOLO

La materia trova disciplina:

- Nel D.P.R. 08.02.54- N° 320

ART.14
TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
La materia è ulteriormente disciplinata nel D.P.R. 08.05.54. N°320

ART.15

DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

E' vietato, secondo il disposto dell'Art 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a norma di legge.

CAPO III

CARICO DI BESTIAME CONSENTITO AL PASCOLO SUI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO A FAVORE DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA.

ART.16

CARICO DEL BESTIAME CONSENTITO AL PASCOLO

Il carico di bestiame che può essere ammesso al pascolo sul territorio del comune di Capranica Prenestina, tenuto conto della fertilità, l'estensione, l'ubicazione, l'orografia dei suoli, è il seguente:

- Bovini compresi vitelli e vitelloni	Capi n° 400
- Cavalli compresi vannini	Capi n° 150
- Ovini	Capi n° 1600
- Caprini	Capi n° 150
- Asini e muli	Capi n° 150

E' vietato, nel territorio del Comune di Capranica Prenestina, il pascolo ai suini.

ART. 17

TERRITORI PRIVATI

Nei terreni previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, ossia, nei terreni gravati da diritto di uso civico di pascolo di proprietà comunale, il pascolo è consentito tutto l'anno.

Nei terreni privati, gravati da diritto di uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione residente nel Comune di Capranica Prenestina, il pascolo è vietato nei periodi sotto indicati:

- dal 25 marzo di ogni anno, sino al termine dello sfalcio e della raccolta del fieno, con l'obbligo, per i proprietari dei terreni predetti, di lasciare libero il terreno entro il termine di 5 giorni dalla raccolta;
- dal mese di marzo sino al mese di luglio di ogni anno fino alla raccolta, per i territori in attualità di coltivazione;

Le colture in atto non possono essere di tipo pluriennale.

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA REGOLAMENTO DI FIDA PASCOLO

Nello stesso terreno le colture dovranno essere impiantate annualmente adottando il criterio della rotazione delle diverse parti del terreno medesimo.

Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporterà, da parte del proprietario, l'obbligo al confinamento della coltura in atto per la protezione della stessa e l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 35 del presente Regolamento.

Le recinzioni del territorio privato gravato da uso civico di pascolo dovranno avere almeno due ingressi, possibilmente posti sui lati opposti del terreno, delle dimensioni non inferiori a 6 metri se i territori si estendono per due ettari. Per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente i due ettari, dovrà essere realizzata una ulteriore apertura di 6 metri.

I proprietari dei fondi gravati da diritti di uso civico di pascolo, dovranno aprire le recinzioni al godimento del diritto, subito dopo la raccolta dei prodotti.

ART.17 BIS

DIVIETO DI OGM

E' vietato somministrare, agli animali ammessi a pascolare su terreni comunali e su terreni privati gravati da uso civico di pascolo a favore del Comune di Capranica Prenestina, mangimi contenenti OGM.

E' altresì vietato coltivare i terreni privati gravati da uso civico di pascolo a favore del Comune di Capranica Prenestina con sementi contenenti OGM.

ART. 17 TER

DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA DEGLI ANIMALI

Vige il divieto assoluto di pascolo e di sosta degli animali nella zona di Fontana a Valle, entro i limiti della fascia di rispetto dei pozzi idrici già imposta nel vigente PRG del Comune di Capranica Prenestina.

ART. 17 QUATER

DIVIETO DI ABBANDONO DI ANIMALI INCUSTODITI

Al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, l'introduzione nei fondi privati con possibili danni alle coltivazioni e l'intralcio alla circolazione stradale, è vietato il pascolo di animali incustoditi nel territorio comunale e il loro transito su tutte le strade ubicate sia all'interno che all'esterno del centro abitato.

Agli animali incustoditi si applicherà il disposto dell'art. 925 c.c.

**CAPO III
DELLA FIDA PASCOLO**

**ART. 18
SOGGETTI AFFIDATARI**

Possono affidare al pascolo i propri animali coloro che intendono esercitare attività dedite alla pastorizia sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario.

**ART. 19
DURATA DEI CONTRATTI**

L'affidamento al pascolo viene concesso per un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se la richiesta preveda un termine inferiore.

Soltanto per gli ovini l'affidamento è semestrale, dal 1° giugno al 31 dicembre.

Ai sensi dell'art. 114 del Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7, potranno stipularsi contratti di scopo, che possono avere durata pluriennale.

**ART. 20
Marchio di riconoscimento**

Coloro che intendono affidare il loro bestiame al pascolo nel comune di Capranica Prenestina devono improrogabilmente munirlo di marchio di riconoscimento.

**ART. 21
TARIFFE CANONE DI FIDA PASCOLO**

Le tariffe del canone di fida pascolo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione.

CAPO V
DELLA COMMISSIONE COMUNALE SUI
PROBLEMI DEL BESTIAME

ART.22

Compiti della commissione

Compito della commissione è quello di proporre le tariffe del canone di fida pascolo, nonché esprimere parere su tutte le problematiche inerenti il bestiame.

ART.23

Composizione della commissione

La commissione comunale sui problemi del bestiame di cui all'art. 20 del presente regolamento è composta:

- Sindaco o suo delegato che presiede
- N° 2 Consiglieri comunali del gruppo di maggioranza
- N° 1 Consigliere comunale del gruppo di minoranza
- N° 1 Allevatore residente prop. In prev. Bovini Equini
- N° 1 Allevatore residente prop. In prev. Ovini Caprini
- N° 1 Coltivatore residente non allevatore

La commissione è nominata dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.24

Durata in carica della commissione

La commissione dura in carica 5 anni; essa può essere integrata a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi del bestiame.

ART. 25

Nomina esperti nella commissione

Gli studiosi e gli esperti dei problemi del bestiame previsti dall'art. 22 del presente regolamento sono nominati con provvedimento della stessa autorità che ha nominato la commissione.

Gli allevatori residenti vanno scelti tra coloro che hanno affidato in questo comune ed in regola con i pagamenti del canone di fida pascolo.

ART. 26

Funzionamento della commissione

La commissione di cui all'art. 21 del presente regolamento delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto di presidente.

L'ordine del giorno può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione.

Il segretario della commissione è un funzionario comunale nominato dal sindaco.

I membri della commissione che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive devono essere sostituiti.

CAPO VI

DELLE DOMANDE DI FIDA PASCOLO

ART. 27

Domanda di fida pascolo

Per ottenere l'affidamento del proprio bestiame i proprietari a qualsiasi titolo debbono presentare domanda in carta legale al Comune di Capranica Prenestina.

Nella domanda, il proprietario del bestiame, deve riportare le sue generalità, e il numero di codice fiscale, la residenza, il numero dei capi ed il genere nonché dichiarare il marchio con il quale intende riconoscere il suo bestiame e che è a conoscenza del regolamento di fida pascolo di questo comune.

Deve allegare, **(soltanto per i nuovi acquisti)** una dichiarazione del veterinario che certifichi lo stato di salute degli animali, una marca da bollo per il rilascio della concessione di fida pascolo.

Le domande di affidamento dovranno essere presentate al comune di Capranica Prenestina, entro e non oltre il 31.12 dell'anno prima in cui si intende affidare.

Per il bestiame, acquistato durante l'anno, che si volesse affidare al pascolo di questo comune, la domanda va presentata al momento che si desidera affidare, e il bestiame va condotto ai pascolo non appena in possesso della relativa concessione.

(Per i proprietari di bestiame residenti non sussiste l'obbligo di produrre la certificazione veterinaria del bestiame al rinnovo annuale di concessione di fida pascolo se non vi sono state variazioni).

ART.28

Esame delle domande

Le domande presentate per ottenere l'affidamento al pascolo nei terreni gravati da uso civico di pascolo del comune di Capranica Prenestina, devono essere formulate in conformità all'allegato n°1 al presente regolamento.

ART. 29

Priorità nell'accoglimento delle domande

Qualora vengano presentate domande di affidamento dai residenti di questo comune e non, le domande dei residenti devono essere esaminate e accettate con priorità rispetto a quelle dei non residenti.

Nella verifica del carico di bestiame previsto dall'art. 14 del presente regolamento, si deve tenere conto dell'ordine cronologico della presentazione delle domande.

ART. 30

Concessione fida pascolo

La concessione di fida pascolo è rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, con provvedimento del Sindaco.

Prima del rilascio della concessione l'interessato riceverà avviso di accoglimento della richiesta e il relativo bollettino di c/c postale intestato all'esattoria del comune di Capranica Prenestina, già compilato della relativa somma da versare per il canone di fida pascolo.

Non appena effettuato il versamento presso l'ufficio postale, una ricevuta del bollettino, verrà consegnata agli addetti comunali, i quali, contestualmente rilasceranno la concessione di fida pascolo.

Nel caso le domande siano incomplete o compilate in modo non veritiero, o qualunque altro caso in contrasto con le norme del presente regolamento, il Sindaco con suo provvedimento nega la concessione.

ART. 31

Ricorso

Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'art. 21 del presente regolamento e dei provvedimenti del Sindaco che negano l'affidamento al pascolo o che dispone la revoca dell'affidamento stesso, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta Comunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi nella prima seduta utile dopo la presentazione del ricorso.

(Il pronunciamento del Consiglio Comunale è definitivo ed insindacabile)

CAPO VII

DEI LOTTI DI PASCOLO

ART. 32

Lotti di pascolo

I lotti di pascolo verranno stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione prevista dell'art. 21 del presente regolamento.

**CAPO VIII
DEGLI ANIMALI DA RIPRODUZIONE**

ART. 33

Stazione di monta

La materia trova disciplina:

- Nel D.P.R. 08.02.54 N°320

**TITOLO III
NORME FINALI**

ART. 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva al deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'ufficio di segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico

**ART. 35
SANZIONI**

Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, ove non ricorrano violazioni punibili da norme penali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente sino al massimo stabilito.

L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le infrazioni al presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA REGOLAMENTO DI FIDA PASCOLO

La competenza per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981.

Per le infrazioni relative ai divieti previsti nell'art. 21 del presente Regolamento, l'eventuale proprietario sarà inoltre perseguito a norma degli artt. 636, 639 *bis* e 727 del codice penale.

Tali sanzioni amministrative dovranno essere versate sul c.c.p. n. 51629004 intestato al Comune di Capranica Prenestina.